



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente causa ha ad oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento, meglio descritta in atti, notificata all'attore dall'agente della riscossione in relazione al credito, avanzato dal Consorzio convenuto, per canoni e indennizzi di occupazione di aree del demanio lacuale relativi agli anni dal 2002 al 2008, dovuti dall'attore.

Ha precisato l'attore l'assenza di un rapporto di concessione di occupazione delle suddette aree demaniali nonché l'erronea determinazione, da parte del Consorzio, delle somme dovute, chiedendo l'annullamento della cartella opposta e la condanna del Consorzio per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c..

Costituendosi tempestivamente in data 17.6.2010, il Consorzio ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per materia del tribunale adito, deducendo la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 140, lett. c), r.d. 11.12.1933, n. 1775, vertendosi in tema di controversie aventi ad oggetto "QUALUNQUE DIRITTO RELATIVO ALLE DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI DI ACQUA PUBBLICA". Nel merito ha contestato i motivi di opposizione concludendo per il suo rigetto e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma iscritta a ruolo.

L'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dall'opposto è fondata.

Secondo l'orientamento costante della S.C. (v. Cass., Sez. un., Sentenza n. 2632 del 04/02/2009, "Tra le controversie aventi ad oggetto qualsiasi diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, che l'art. 140, primo comma, lett. c) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 attribuisce alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche, rientrano anche quelle sull'esistenza e sull'entità dei canoni delle concessioni di utenza di risorse idriche, nelle quali sia in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione, in base a parametri oggettivi certi e vincolanti per l'amministrazione, delle disposizioni regolanti il canone stesso".

Tale orientamento è stato più di recente confermato, con particolare riferimento all'ipotesi in cui nella causa si discutesse della legittimità del ricorso a strumenti di riscossione quali l'ingiunzione fiscale, in relazione alla circostanza della mancanza di certezza e liquidità del credito. Ha infatti precisato la S.C. (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17564 del 2-27.7.2010 in sede di regolamento di competenza) che anche in tale fattispecie, essendo necessaria un'indagine sulla natura del credito azionato riservata in ogni caso al giudice specializzato.

Applicando tali principi al caso di specie, deve quindi evidenziarsi come non vi siano ragioni per discostarsene in quanto, pur in assenza (come dedotto dall'attore) del rapporto concessorio, oggetto di causa è pur sempre costituito da un diritto di credito che rientra come tale (anche laddove assumesse natura risarcitoria perché sorto in forza dell'illegittima occupazione del bene) nell'ampia dizione normativa di cui alla norma citata "... qualunque diritto ...").

Quanto alla pretesa insussistenza della competenza del giudice specializzato per l'assenza di occupazione riferibile allo specchio d'acqua da parte dell'attore (il quale avrebbe occupato esclusivamente aree di terra, poste a ridosso della riva), si tratta di un fatto oggetto di contestazione della controparte, che ha asserito nella propria comparsa di costituzione e risposta di avere ricevuto istanza di rilascio di concessione demaniale anche in relazione allo specchio d'acqua in questione e sostenendo comunque l'occupazione dello stesso specchio d'acqua sin dagli anni '70.

Appare pertanto evidente che, dovendosi apprezzare la competenza sulla base delle prospettazioni delle parti, non potrà che essere il giudice specializzato a verificare la portata e l'oggetto dell'occupazione.





STUDIO LEGALE

Avv. ~~Roberto F. [redacted]~~

~~Cassa Civ. Sez. I - n. 9280/1999~~  
Tel. ~~0332/222222~~ - fax ~~0332/222222~~

unilaterali dell'Ente – nel senso fatto proprio dalla S.C. secondo cui “nel procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale (o cartella di pagamento) il giudice non può parzialmente dichiarare illegittima l'ingiunzione ... atteso che in presenza di una domanda...di oggetto formalmente unitario...il principio della tendenziale unicità e definitività della decisione di merito che ispira il nostro sistema processuale non consente il frazionamento del petitum” (Cassa Civ. Sez. I 3/9/1999 n. 9280)

**IN VIA SUBORDINATA**

Condannare il ~~C. [redacted]~~ al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, avendo QUESTI agito senza la normale prudenza prescritta dall'art. 96 c.p.c. nel notificare la cartella di pagamento in oggetto in palese carenza dei requisiti normativi.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e articolare prove anche una volta cognite le difese avversarie.

CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI ED ONORARI DI CAUSA

S.J. - Con osservanza

~~A. [redacted]~~-Varese 16 dicembre 2010

Avv. ~~[redacted]~~

**CASO.it**

Avv. ALESSANDRO ALBÉ  
Via G. Ferraris, n. 7  
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)  
Tel. 0331.677674 - 631460  
Fax 0331.324220

AVV. ... TRAVI  
Via ...  
BUSTO ARSIZIO (VA)  
Tel. ... 67674

TRIBUNALE DI VARESE

Causa civile n. 799/2010 (G.U. dott. Cosentino) promossa da

~~Consorzio ...~~ = attore = avv. ~~...~~

contro

~~Consorzio ...~~

~~...~~ = convenuto = avv. ti Albé, ~~...~~

Precisazione delle conclusioni per il ~~...~~

~~Il Consorzio convenuto chiede che il Tribunale:~~

a) in via preliminare:

- respinga la domanda di sospensione cautelare della cartella di pagamento impugnata;

- dichiari la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 38 c.p.c., essendo competente a conoscere la presente controversia il Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Lombardia (istituito presso la Corte d'Appello di Milano);

b) nel merito:

- respinga le domande dell'attore in quanto infondate, e lo condanni di conseguenza al pagamento dell'importo di € ~~...~~, oltre agli interessi legali;

c) in via subordinata e/o riconvenzionale:

- per l'ipotesi in cui l'importo richiesto dal Consorzio con la cartella di pagamento impugnata e con il relativo ruolo di riscossione risultasse non corretto e/o non conforme alla normativa vigente, oppure nel caso in cui la cartella di pagamento e/o il ruolo di riscossione fossero ritenuti illegittimi e/o

CASO

.it

M

nulli e/o inesistenti, dato atto che l'attore occupa un'area del demanio lacuale, condanna lo stesso attore al pagamento dell'importo di € 12.000,00 a titolo di canoni di concessione e/o indennità di occupazione maturata nel corso degli anni 2002-2008 compresi, o del diverso importo (maggiore o minore) che sarà determinato dal Tribunale in corso di causa (eventualmente presso espletamento di una CTU) a titolo di canoni concessori e/o indennità di occupazione, e/o risarcimento danni e/o sanzioni per il ritardato pagamento, oltre agli interessi legali.

Atto in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Busto Arsizio - Varese, 17 dicembre 2010

(avv. Alessandro Albé)

(~~\_\_\_\_\_~~)

CASO.it